

**REGOLAZIONE TARIFFARIA PER IL SERVIZIO DI
STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE
PER IL SESTO PERIODO DI REGOLAZIONE 2026-2029
(RTSG 6PRS)**

INDICE

TITOLO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
Articolo 1 Definizioni	4
Articolo 2 Ambito di applicazione.....	6
TITOLO II - RICAVI DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO	7
Articolo 3 Articolazione dei ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio.....	7
Articolo 4 Criteri di efficienza e utilità degli investimenti	7
Articolo 5 Remunerazione del capitale investito	9
Articolo 6 Incentivi allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio	11
Articolo 7 Ammortamenti economico-tecnici	11
Articolo 8 Costi operativi.....	12
Articolo 9 Costi di ripristino	15
Articolo 10 Costi relativi al sistema di Emission Trading	16
Articolo 11 Disposizioni per le nuove imprese di stoccaggio e per nuovi siti o livelli di stoccaggio	17
TITOLO III – CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER IL MANCATO USO ALTERNATIVO DEL TERRITORIO	19
Articolo 12 Contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio	19
TITOLO IV - TITOLARITÀ E MODALITÀ APPLICATIVE DEL FATTORE DI COPERTURA DEI RICAVI	20
Articolo 13 Titolarità del fattore di copertura dei ricavi.....	20
Articolo 14 Modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi.....	20
Articolo 15 Erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi ..	21
TITOLO V - APPROVAZIONE DEI RICAVI E OBBLIGHI INFORMATIVI....	22
Articolo 16 Approvazione dei ricavi di riferimento	22
Articolo 17 Obblighi informativi e monitoraggio delle prestazioni attese	22
Articolo 18 Attestazione e verifica dei ricavi	23
Articolo 19 Conguaglio dei costi di ripristino	24

Titolo I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano, salvo diversa indicazione, le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) 2024/1789 del 13 giugno 2024, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i., le definizioni di cui all'Allegato A della deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM (TIUC) e all'Allegato A della deliberazione 26 febbraio 2019, 67/2019/R/GAS (RAST), nonché le seguenti definizioni:
- a) **Autorità** è l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - b) **Cassa** è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);
 - c) **contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio** è il contributo introdotto dall'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - d) **costi di ripristino** sono i costi di ripristino ambientale dei siti di stoccaggio, di smantellamento e dismissione degli impianti e di chiusura mineraria dei pozzi;
 - e) **costi operativi di natura ricorrente** sono costi operativi che appartengono alla gestione caratteristica e si verificano in modo continuativo ovvero non si manifestano, in un dato anno, in maniera eccezionale o anomala;
 - f) **criteri ROSS** sono i criteri e i principi generali della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per il periodo 2024-2031, di cui all'Allegato A della deliberazione 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM, come successivamente modificato e integrato (TIROSS), inclusivi dei criteri applicativi approvati con deliberazione 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM;
 - g) **cushion gas endogeno** è il gas naturale di proprietà dell'impresa di stoccaggio, economicamente estraibile con le infrastrutture esistenti, al netto del volume di gas la cui estrazione non risulta possibile per motivi tecnico-minerari o in base a disposizioni normative o amministrative, o in forza di vincoli ambientali o territoriali;
 - h) **cushion gas esogeno** è il *cushion gas* acquistato e iniettato dall'impresa di stoccaggio e mantenuto all'interno del sito di stoccaggio per garantire le prestazioni richieste;
 - i) **durata massima della concessione di stoccaggio** è la durata della concessione di stoccaggio non superiore a 20 anni, prorogabile per 10 anni per non più di due volte, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2011;
 - j) **fondo relativo ai costi di ripristino** è l'ammontare delle quote di ricavo riconducibili ai costi di ripristino riconosciute dal sistema tariffario a partire dall'anno termico 2002-2003;
 - k) **impresa di stoccaggio** è l'impresa che eroga il servizio di stoccaggio e mette a disposizione degli utenti del servizio capacità di stoccaggio;
 - l) **incremento patrimoniale** è il costo storico lordo di primo acquisto o di costruzione nel caso di lavori in economia, senza tenere conto di eventuali rivalutazioni;

Allegato A

- m) **Indice di rivalutazione del capitale** è, fino alla rivalutazione dei costi di capitale all'anno 2023 incluso (ossia fino all'Indice con base 1 nell'anno 2023), il deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat; a decorrere dalla rivalutazione all'anno 2024 (ossia dall'Indice con base 1 nell'anno 2024), con prima applicazione ai fini della rideterminazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2025, è l'Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea relativo all'Italia (IPCA Italia), facendo riferimento all'indice generale pubblicato da Eurostat;
- n) **interventi per il mantenimento in esercizio** sono gli interventi di manutenzione straordinaria strettamente finalizzati al mantenimento in esercizio e all'allungamento della vita utile di pozzi e condotte, che non comportino la loro sostituzione o il relativo rifacimento, nei limiti del 15% del costo storico rivalutato dell'opera principale cui tali interventi afferiscono;
- o) **nuove imprese di stoccaggio** sono le imprese che avviano l'erogazione del servizio di stoccaggio nel periodo di regolazione attraverso nuovi siti di stoccaggio;
- p) **periodo di regolazione** è il sesto periodo di regolazione del servizio di stoccaggio del gas naturale (6PRS), ossia il periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2026 e il 31 dicembre 2029;
- q) **periodo di punta stagionale** è il periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 marzo di ciascun anno;
- r) **pseudo-working gas** è il quantitativo di gas, quota parte del *working gas*, presente nei giacimenti di stoccaggio producibile in tempi più lunghi rispetto a quelli necessari al mercato ed essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste dalla variabilità della domanda in termini giornalieri ed orari;
- s) **RAST** è la Regolazione dell'accesso ai servizi di stoccaggio e della loro erogazione, approvata con deliberazione 26 febbraio 2019, 67/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- t) **RS** è il ricavo di riferimento del servizio di stoccaggio;
- u) **RS_{AMM}** è la quota di ricavo a copertura degli ammortamenti economico - tecnici;
- v) **RS_{CAPITALE}** è la quota di ricavo a copertura della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori;
- w) **RS_{COR}** è la quota di ricavo a copertura dei costi operativi riconosciuti;
- x) **RS_{ETS}** sono i costi riconosciuti relativi al sistema di *Emission Trading*;
- y) **RS_{INC}** è la quota di ricavo a copertura degli incentivi per lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio;
- z) **RS_{RIP}** è la quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino;
- aa) **RS^R** è la componente di ricavo a copertura della remunerazione del capitale relativo al gas adibito a riserva strategica di proprietà dell'impresa di stoccaggio, determinata come prodotto tra il valore dei quantitativi di gas di proprietà dell'impresa destinati a riserva strategica e il tasso di remunerazione del capitale investito di cui al TIWACC vigente per l'anno di riferimento, e comprensiva di una quota pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di capacità di spazio adibita a riserva strategica;

Allegato A

- bb) **RTSG 5PRS** è la Regolazione tariffaria per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2025 (5PRS), approvata con deliberazione 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- cc) **stima di riferimento** è la stima del costo di investimento di un intervento di sviluppo o manutenzione presentata dall'impresa di stoccaggio nella comunicazione di investimenti programmati nell'anno in cui è previsto l'avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento;
- dd) **TIUC** è il Testo integrato delle disposizioni in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) e relativi obblighi di comunicazione, approvato con deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM, come successivamente modificato e integrato;
- ee) **TIWACC** è il Testo integrato recante criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027), approvato con deliberazione 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM, come successivamente modificato e integrato.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce i criteri di regolazione tariffaria, ed in particolare di determinazione dei ricavi di riferimento a copertura dei costi riconosciuti, del servizio di stoccaggio di gas naturale, erogato secondo le condizioni economiche definite nel RAST, per il sesto periodo di regolazione, ossia il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2029 (6PRS).

Titolo II - RICAVI DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO

Articolo 3

Articolazione dei ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio

- 3.1 I ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio RS , per ciascun anno t del periodo di regolazione, sono pari alla somma delle quote di ricavo a copertura:
- a) della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori ($RS_{CAPITALE}$), ai sensi del successivo Articolo 5;
 - b) degli incentivi allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio (RS_{INC}), ai sensi del successivo Articolo 6;
 - c) degli ammortamenti economico - tecnici (RS_{AMM}), ai sensi del successivo Articolo 7;
 - d) dei costi operativi riconosciuti (RS_{COR}), ai sensi del successivo Articolo 8;
 - e) dei costi di ripristino (RS_{RIP}), ai sensi del successivo Articolo 9.

Articolo 4

Criteri di efficienza e utilità degli investimenti

- 4.1 Il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni avviene a condizione che i relativi investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità.
- 4.2 Il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni è altresì subordinato all'effettiva messa a disposizione del sistema delle prestazioni di stoccaggio attese e della relativa utilità, valutata anche sulla base degli obblighi informativi di cui al successivo Articolo 17. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 17.4 dovesse emergere una riduzione nel tempo delle prestazioni di spazio e/o punta offerte, ovvero uno scostamento rispetto alle prestazioni attese a fronte di investimenti realizzati, l'Autorità può avviare specifici procedimenti anche finalizzati a riproporzionare i ricavi di riferimento riconosciuti all'impresa di stoccaggio, al fine di garantire la coerenza tra il livello di servizio reso e il livello di remunerazione riconosciuta.
- 4.3 Con riferimenti agli interventi di sostituzione e di mantenimento in esercizio di infrastrutture di stoccaggio esistenti, l'impresa di stoccaggio è tenuta a presentare indicatori sintetici che dimostrino la necessità di sostituzione di tali infrastrutture, determinati sulla base di una predefinita metodologia volta ad analizzare lo stato di salute delle infrastrutture, oltre a ulteriori informazioni utili alla comprensione e alla valutazione dell'esito dell'analisi stessa, quali l'anno di entrata in esercizio, il costo storico rivalutato dell'incremento patrimoniale e la quota di incremento patrimoniale già ammortizzata e la vita utile residua.
- 4.4 A decorrere dagli incrementi patrimoniali messi in esercizio dal 1° gennaio 2026, con riferimento agli interventi di sviluppo e manutenzione delle infrastrutture di stoccaggio, incluse le infrastrutture accessorie, è istituito un meccanismo di incentivazione all'efficienza degli investimenti, in base al quale è riconosciuto un premio o una penale determinati tenendo conto di una ripartizione, tra imprese e

Allegato A

utenti del servizio, dei maggiori o minori costi di investimento rispetto alla stima di riferimento. In particolare:

- a) qualora gli incrementi patrimoniali effettivi, complessivamente rilevati nell'anno di entrata in esercizio dell'intervento, risultino inferiori alla stima di riferimento rivalutata in base all'Indice di rivalutazione del capitale, è riconosciuto un premio pari al 20% del risparmio conseguito;
- b) simmetricamente, nel caso in cui gli incrementi patrimoniali effettivi, complessivamente rilevati nell'anno di entrata in esercizio dell'intervento, siano superiori alla stima di riferimento rivalutata in base all'Indice di rivalutazione del capitale, è riconosciuta una penale pari al 20% del maggior costo sostenuto;
- c) la percentuale di premialità di cui alla precedente lettera a) è innalzata al 30% qualora lo scostamento tra il costo di investimento stimato in sede di prima presentazione dell'intervento all'Autorità e la stima di riferimento, entrambi rivalutati in base all'Indice di rivalutazione del capitale, non risulti superiore al 25%;
- d) i premi e le penali sono determinati nell'anno in cui l'intervento entrato in esercizio è presentato ai fini tariffari e riconosciuti nell'ambito della quota di ricavo a copertura degli incentivi RS_{INC} in 5 quote annuali, non rivalutate e non soggette a remunerazione.

4.5 In sede di prima applicazione del meccanismo di incentivazione all'efficienza degli investimenti di cui al precedente comma 4.4:

- a) in un'ottica di gradualità, per gli anni 2026 e 2027 la percentuale di premio e penalità all'efficienza di cui al comma 4.4, lettere a) e b), è posta pari al 10%, anziché al 20%, e la percentuale di premio di cui al comma 4.4, lettera c), è posta pari al 20%, anziché al 30%;
- b) con riferimento al precedente comma 4.4, lettera c), per gli interventi che al 31 dicembre 2024 risultano già inclusi nell'ambito degli investimenti programmati del gestore, sono assunte, come costi stimati in sede di prima presentazione dell'investimento, le stime di costo contenute nell'ambito degli investimenti programmati presentati nell'anno 2024 ai sensi dell'Articolo 16 della RTSG 5PRS;
- c) nei casi di cui alla precedente lettera b), in luogo di uno scostamento tra il costo di investimento stimato in sede di prima presentazione dell'intervento all'Autorità e la stima di riferimento non superiore al 25%, si considera uno scostamento non superiore al 15%;
- d) con riferimento agli interventi già in fase realizzativa al 31 dicembre 2024, si assume, come stima di riferimento, quella contenuta nell'ambito degli investimenti programmati presentati nell'anno 2024 ai sensi dell'Articolo 16 della RTSG 5PRS.

4.6 L'Autorità si riserva la possibilità di determinare d'ufficio le stime di riferimento laddove queste non risultino adeguatamente supportate da appropriate evidenze e analisi comparative o in esito agli *assessment* delle stime di costo di cui al comma 17.3. Inoltre, laddove l'Autorità rilevasse criticità endemiche nelle procedure adottate per l'elaborazione della stima di riferimento, tutte le stime di riferimento rilevanti ai fini del meccanismo incentivante potranno essere riviste.

Allegato A

- 4.7 È data possibilità all'impresa di stoccaggio di presentare istanza di revisione della stima di riferimento in caso di sopraggiunti incrementi di costi dovuti a modifiche normative e regolamentari, a casi di forza maggiore e cause terze non riconducibili alla responsabilità del gestore. L'onere della prova della sussistenza di tali circostanze è in capo al gestore.

Articolo 5

Remunerazione del capitale investito

- 5.1 Ai fini della determinazione del capitale investito netto riconosciuto per l'anno 2026, l'impresa di stoccaggio:
- a) calcola il valore dell'attivo immobilizzato netto ai sensi del comma 5.2;
 - b) somma il valore del capitale circolante netto, fissato pari allo 0,8% dell'attivo immobilizzato lordo di cui al comma 5.2, lettera c);
 - c) deduce il trattamento di fine rapporto;
 - d) deduce il valore dei contributi in conto capitale erogati da enti pubblici o privati per la realizzazione delle infrastrutture ricevuti in ciascun anno, rivalutato in base all'Indice di rivalutazione del capitale riportato nella Tabella 2, al netto della quota già degradata calcolata come somma dei prodotti dei contributi rivalutati per le rispettive percentuali di degrado di cui alla Tabella 3;
 - e) deduce il fondo relativo ai costi di ripristino.
- 5.2 Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato netto di cui al comma 5.1, lettera a), l'impresa di stoccaggio:
- a) individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni in esercizio al 31 dicembre 2024 e alle immobilizzazioni che si prevede entrino in esercizio al 31 dicembre 2025, raggruppate nelle categorie di cespiti di cui alla Tabella 1, per i quali il fondo di ammortamento economico-tecnico, calcolato ai sensi della lettera d), non abbia già coperto il valore lordo degli stessi, al netto di alienazioni e dismissioni effettuate a qualsiasi titolo in coerenza con il successivo comma 5.7;
 - b) rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera a) applicando l'Indice di rivalutazione del capitale riportato nella Tabella 2 con base 1 nel 2025, determinato considerando, ai fini della determinazione *ex ante* dei ricavi di riferimento 2026, una variazione dal 2024 al 2025 pari a 1,5%; tale variazione è aggiornata *ex post* in coerenza con i criteri ROSS;
 - c) calcola l'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera b);
 - d) determina il fondo di ammortamento economico - tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera c) per le rispettive percentuali di degrado, di cui alla Tabella 3;
 - e) calcola l'attivo immobilizzato netto detraendo dal valore dell'attivo immobilizzato lordo di cui alla lettera c) il fondo di ammortamento economico - tecnico di cui alla lettera d).
- 5.3 Ai fini del calcolo del valore degli incrementi patrimoniali di cui al comma 5.2, lettera a), si considera il valore del gas di proprietà dell'impresa immobilizzato nei

Allegato A

siti di stoccaggio al 31 dicembre 2025 determinato in applicazione dei criteri vigenti nei precedenti periodi di regolazione, rivalutato attraverso l'Indice di rivalutazione del capitale riportato nella Tabella 2.

- 5.4 Ai fini del calcolo del valore degli incrementi patrimoniali di cui al comma 5.2, lettera a), sono altresì:
- a) esclusi gli eventuali interessi passivi in corso d'opera (*IPCO*) maturati successivamente all'entrata in esercizio;
 - b) inclusi, per gli incrementi patrimoniali dall'1 gennaio 2015, gli eventuali oneri di finanziamento capitalizzati maturati nella fase antecedente l'entrata in esercizio, per un valore non superiore a quello derivante dall'applicazione sul valore degli investimenti in corso e per la loro durata, di un tasso di interesse fissato e aggiornato in coerenza con il successivo comma 5.8 ma assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4.
- 5.5 L'impresa di stoccaggio che svolge il servizio di stoccaggio mediante infrastrutture di proprietà di soggetti diversi dall'impresa stessa calcola i ricavi di riferimento ai sensi del comma 3.1 considerando, ai fini del calcolo dell'attivo immobilizzato, gli incrementi patrimoniali utilizzati per lo svolgimento del servizio di stoccaggio presenti nel bilancio di soggetti diversi dall'impresa stessa, nonché eventuali contributi in conto capitale afferenti a tali infrastrutture.
- 5.6 Negli anni del periodo di regolazione successivi al primo, la quota dei ricavi a copertura della remunerazione del capitale investito riconosciuto è aggiornata considerando:
- a) il tasso di variazione medio annuo dell'Indice di rivalutazione del capitale;
 - b) gli investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria;
 - c) gli investimenti che si prevede entrino in esercizio nell'anno di presentazione della proposta tariffaria sulla base dei dati di preconsuntivo;
 - d) eventuali contributi in conto capitale ottenuti per la realizzazione degli investimenti;
 - e) l'incremento del fondo di ammortamento sulla base delle durate convenzionali dei cespiti di cui in Tabella 1;
 - f) l'incremento del fondo relativo ai costi di ripristino;
 - g) le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo, in coerenza con il successivo comma 5.7, e per il completamento della vita utile convenzionale dei cespiti.
- 5.7 Le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo relative all'anno $t-1$ rispetto all'anno tariffario sono riferite, in coerenza con i criteri di cui al comma 21*bis*.1 del TIROSS, agli incrementi patrimoniali riconosciuti con *lag* regolatorio di 1 anno, ossia entrati in esercizio a decorrere dall'anno 2014.
- 5.8 Il tasso di remunerazione reale pre-tasse del capitale investito netto riconosciuto è fissato e aggiornato ai sensi del TIWACC; eventuali aggiornamenti del tasso di remunerazione successivi all'approvazione della proposta tariffaria di cui al comma 16.1 di un determinato anno rilevano ai fini della rideterminazione dei ricavi di quell'anno ai sensi dei commi 16.3 e 16.2.

Allegato A

Articolo 6

Incentivi allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio

- 6.1 La quota di ricavo a copertura degli incentivi allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio (RS_{INC}) include:
- la remunerazione addizionale per gli investimenti entrati in esercizio nel secondo e nel terzo periodo di regolazione, riconosciuta ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4 della deliberazione 3 marzo 2006 n. 50/06 e all'articolo 11 della deliberazione 3 agosto 2010 ARG/gas 119/10;
 - la componente di incentivazione alla realizzazione di capacità di stoccaggio addizionale per il quarto periodo di regolazione, riconosciuta ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS;
 - la quota di ricavo $RS_{incentiviPE}$ riconducibile agli incentivi di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS.
- 6.2 Il valore del capitale investito netto riconosciuto per il calcolo della remunerazione addizionale di cui al comma 6.1, lettera a), è determinato secondo i medesimi criteri di cui al precedente comma 5.1 lettere a) e d), e aggiornato secondo i medesimi criteri di cui al precedente comma 5.6.

Articolo 7

Ammortamenti economico-tecnici

- 7.1 Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici di cui al comma 3.1, lettera c), per l'anno 2026, l'impresa di stoccaggio:
- calcola l'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti relativo agli investimenti in esercizio al 31 dicembre 2024 e alle immobilizzazioni che si prevede entrino in esercizio al 31 dicembre 2025 che a tale data non hanno completato la loro durata convenzionale tariffaria, coerentemente con i criteri di cui al precedente comma 5.2, lettere da a) a c);
 - sottrae dall'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti di cui alla precedente lettera a) il valore di eventuali contributi in conto capitale erogati da soggetti pubblici o privati, rivalutati applicando l'Indice di rivalutazione del capitale;
 - determina gli ammortamenti annui dividendo il valore di cui alla lettera b), per ogni categoria di cespiti, per la durata convenzionale tariffaria riportata nella Tabella 1;
 - somma gli ammortamenti annui di cui alla precedente lettera c), relativi alle diverse categorie.
- 7.2 Negli anni del periodo di regolazione successivi al primo, la quota di ricavo a copertura degli ammortamenti è aggiornata considerando:
- il tasso di variazione medio annuo dell'Indice di rivalutazione del capitale;
 - gli investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria;
 - gli investimenti che si prevede entrino in esercizio nell'anno di presentazione della proposta tariffaria sulla base dei dati di preconsuntivo;

Allegato A

- d) eventuali contributi in conto capitale ottenuti per la realizzazione degli investimenti;
- e) le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo, in coerenza con il comma 5.7, e per il completamento della vita utile convenzionale dei cespiti.

Articolo 8

Costi operativi

- 8.1 La quota di ricavo a copertura dei costi operativi è determinata, per l'anno 2026, sulla base dei costi operativi effettivamente sostenuti dalle imprese di stoccaggio. I costi operativi effettivi comprendono tutte le voci di costo operativo di natura ricorrente effettivamente sostenute nell'esercizio 2024 e attribuite al servizio di stoccaggio, e sono determinati sulla base dei conti annuali separati predisposti ai sensi del TIUC, al netto dei costi attribuibili ad altre attività, dei ricavi per vendita interna di beni e servizi e dei costi capitalizzati.
- 8.2 Qualora si riscontrassero significativi scostamenti in eccesso tra le voci di costo sostenute nell'anno 2024 e quelle sostenute negli anni precedenti, ove non chiaramente giustificati dall'impresa di stoccaggio, i costi operativi effettivi sono determinati sulla base di una media della specifica voce di costo negli anni 2022-2024, escludendo la quota parte di costo operativo di natura non ricorrente.
- 8.3 Non sono inoltre da comprendere nei costi operativi effettivi di cui al comma 8.1, neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, le seguenti voci di costo:
- a) le voci di costo operativo generalmente non ammesse al riconoscimento tariffario ai sensi del TIROSS, e in particolare:
 - i) accantonamenti e rettifiche a copertura di rischi e oneri;
 - ii) oneri finanziari e rettifiche di valori di attività finanziarie;
 - iii) costi connessi all'erogazione di liberalità;
 - iv) costi pubblicitari e di *marketing*, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari la cui copertura non sia assicurata da disposizioni specifiche;
 - v) oneri per sanzioni, penali, risarcimenti automatici e simili (comprese le penali relative ai meccanismi definiti dall'Autorità);
 - vi) oneri straordinari;
 - vii) costi sostenuti e spese processuali in cui la parte è risultata soccombente;
 - viii) oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
 - ix) partite relative a voci di natura residuale, quali gli altri costi, qualora non sia possibile dimostrare che non si tratti di costi la cui copertura sia già implicitamente garantita nei meccanismi di regolazione o in relazione alle quali il riconoscimento;
 - b) le seguenti ulteriori voci di costo specifiche dell'attività di stoccaggio:
 - i) costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture di stoccaggio di proprietà di altre imprese;
 - ii) oneri per le assicurazioni del gas immesso nel sito di stoccaggio;
 - iii) costi relativi all'acquisto di quote di emissione per il sistema di *Emission Trading* e gli oneri relativi ai consumi tecnici necessari per

Allegato A

l'espletamento delle fasi di iniezione e di erogazione, riconosciuti alle imprese di stoccaggio ai sensi degli articoli 24 e 25 del RAST;

- iv) accantonamenti operati per la copertura dei costi di ripristino;
- v) i costi per il servizio di trasporto del gas sostenuti dalle imprese di stoccaggio, considerati nell'ambito del meccanismo di cui all'articolo 28 del RAST.

8.4 Non sono inoltre da ricomprendere nei costi operativi effettivi di cui al comma 8.1 i costi relativi ai siti di stoccaggio e/o livelli di stoccaggio in corso di sviluppo che non contribuiscono all'offerta di capacità di stoccaggio.

8.5 Nel caso in cui i costi operativi effettivi determinati ai sensi dei precedenti commi da 8.1 a 8.4 risultino inferiori ai costi operativi riconosciuti per l'anno 2024, al netto della quota residua dei maggiori recuperi di produttività realizzati nel corso dei precedenti periodi regolatori, la quota di ricavo a copertura dei costi operativi è calcolata sulla base della seguente formula:

$$RS_{COR,26} = (COE_{24} + PS_{5PRS}) \cdot \prod_{i=25}^{26} (1 + RPI_i)$$

dove

- COE_{24} è il livello dei costi operativi effettivi determinati ai sensi dei precedenti commi da 8.1 a 8.4;
- $PS_{5PRS} = 0,5 \cdot \{RS_{COR,24} - PS_{4PRS}^{res,2024} - COE_{24}\}$
è la simmetrica ripartizione tra imprese e utenti dei maggiori o minori recuperi di produttività realizzati dalle imprese di stoccaggio nel corso del quinto periodo di regolazione, dove:
 - $RS_{COR,24}$ è il costo operativo riconosciuto nell'anno 2024;
 - COE_{24} è il costo operativo effettivo dell'anno 2024;
 - $PS_{4PRS}^{res,2024}$ è la quota residua al 2024 della simmetrica ripartizione tra imprese e utenti dei maggiori o minori recuperi di produttività realizzati dalle imprese di stoccaggio nel corso del quarto periodo di regolazione (4PRS) determinata ai sensi della RTSG 5PRS, pari a:
$$PS_{4PRS}^{res,2024} = RS_{COR,24} - COR_{obiettivo(II)} / (1 + RPI_{wacc}^{5PRS})$$

dove:
 - RPI_{wacc}^{5PRS} è il tasso annuo d'inflazione atteso assunto ai fini della determinazione del $COR_{obiettivo(II)}$ ai sensi della RTSG 5PRS, pari a 1,7%;
 - $COR_{obiettivo(II)}$ è il costo operativo identificato come obiettivo al 2025 ai sensi dei commi 7.10bis e 7.10ter della RTSG 5PRS;
- RPI_i è il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo rilevante ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi per gli anni 2025 e 2026, coerente con i criteri di cui all'articolo 36 del TIROSS; *ex ante*, si considerano le aspettative di andamento dei prezzi al consumo in Italia rese disponibili dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 35.2 del TIROSS.

Allegato A

- 8.6 Nel caso in cui i costi operativi effettivi determinati ai sensi dei precedenti commi da 8.1 a 8.4 risultino superiori ai costi operativi riconosciuti per l'anno 2024, al netto della quota residua dei maggiori recuperi di produttività realizzati nel corso dei precedenti periodi regolatori, la quota di ricavo a copertura dei costi operativi è calcolata sulla base della medesima formula di cui al comma 8.5, dove il parametro PS_{5PRS} assume segno negativo.
- 8.7 Negli anni del periodo di regolazione successivi al primo, la quota di ricavo a copertura dei costi operativi è soggetta a un aggiornamento annuale sulla base della seguente formula:

$$RS_{COR,t} = RS_{COR,t-1} \cdot (1 + RPI_t - X_{6PRS} + Y)$$

dove:

- RPI_t è il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo dell'anno t di cui all'articolo 36 del TIROSS; *ex ante*, si considerano le aspettative di andamento dei prezzi al consumo in Italia rese disponibili dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 35.2 del TIROSS;
 - X_{6PRS} è il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività (*X-factor*), determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi da 8.8 a 8.9;
 - Y è un ulteriore parametro di variazione dei costi operativi riconosciuti che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo, di cui al successivo comma 8.10.
- 8.8 Il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività (*X-factor*) è individuato secondo la seguente formula:

$$X_{6PRS} = 1 + RPI_{wacc}^{6PRS} - \sqrt[3]{\frac{COR_{obiettivo}}{RS_{COR,26}^{ex\ ante}}}$$

dove:

- RPI_{wacc}^{6PRS} è il tasso annuo d'inflazione atteso rilevante per il 6PRS, come definito ai sensi del TIWACC per il semiperiodo 2025-2027, pari a 1,9%;
 - $COR_{obiettivo}$ è determinato ai sensi del successivo comma 8.9;
 - $RS_{COR,26}^{ex\ ante}$ è la quota di ricavo a copertura dei costi operativi dell'anno 2026 determinata *ex ante*.
- 8.9 L'obiettivo di costo operativo riconosciuto rilevante ai fini della determinazione dell'*X-factor* per il 6PRS è determinato:

- a) per le imprese di cui al comma 8.5, sulla base della seguente formula:

$$COR_{obiettivo} = COE_{24} \cdot \prod_{i=25}^{26} (1 + RPI_i) \cdot (1 + RPI_{wacc}^{6PRS})^3$$

- b) per le imprese di cui al comma 8.6, sulla base della seguente formula:

$$COR_{obiettivo} = \left[(RS_{COR,24} - PS_{4PRS}^{res,2024}) \cdot \prod_{i=24}^{26} (1 + RPI_i) \right] \cdot (1 + RPI_{wacc}^{6PRS})^3$$

- 8.10 Le imprese di stoccaggio possono presentare istanza per l'attivazione del parametro Y per la copertura dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da

Allegato A

mutamenti del quadro normativo. Le imprese che presentano istanza sono tenute a dimostrare che tali costi siano incrementali rispetto ai costi effettivi considerati nell'anno base, nonché l'effettiva imprevedibilità ed eccezionalità degli eventi considerati; con riferimento ai mutamenti normativi, le imprese sono altresì tenute a dimostrare le eventuali attività già svolte e i relativi costi nell'anno base, nonché le ulteriori attività che si rendono necessarie in applicazione di detta nuova normativa. Il parametro *Y*, in coerenza con le previsioni di cui al TIROSS, è attivato esclusivamente per variazioni dei costi operativi riconosciuti superiori allo 0,5%.

8.11 Negli anni del periodo di regolazione successivi al primo, le imprese di stoccaggio possono presentare istanza per il riconoscimento di una componente di ricavo per la copertura dei costi operativi emergenti derivanti dalla messa in esercizio di un nuovo sito o livello di stoccaggio. Nell'ambito di tale istanza, le imprese sono tenute:

- a) a garantire che tali costi siano incrementali rispetto ai costi operativi complessivamente riconosciuti (incluse le eventuali quote residue dei maggiori recuperi di produttività realizzati nel corso dei precedenti periodi regolatori);
- b) a dimostrare che tale differenza sia direttamente riconducibile ai costi incrementali generati dalla messa in esercizio di un nuovo sito o livello di stoccaggio, escludendo quindi le riattribuzioni di costi derivanti da servizi comuni e funzioni operative condivise;
- c) a garantire la separata evidenza contabile dei suddetti costi e la diretta riconducibilità alle nuove infrastrutture realizzate, nonché dimostrarne la pertinenza al servizio;
- d) a dimostrare che tali costi risultano compatibili con i principi di economicità ed efficienza del servizio.

8.12 La componente di ricavo di cui al precedente punto è determinata e aggiornata secondo le modalità e i criteri previsti per le nuove imprese di stoccaggio, ai sensi del successivo comma 11.5, lettere a) e b), e rideterminata ai sensi del comma 11.5, lettera c). L'Autorità si riserva di determinare tale componente di ricavo sulla base del costo operativo unitario medio riconducibile ai siti o livelli di stoccaggio della medesima impresa di stoccaggio già in esercizio, qualora tale valore risultasse inferiore rispetto a quello determinato in applicazione dei criteri di cui all'Articolo 11.

Articolo 9

Costi di ripristino

9.1 Ai fini della determinazione della quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino di cui al comma 3.1, lettera e), per l'anno 2026, l'impresa di stoccaggio:

- a) determina per ciascun sito di stoccaggio in esercizio l'ammontare dei costi di ripristino sulla base di una stima peritale eseguita da un soggetto terzo; tale valutazione deve includere un confronto con realtà simili;
- b) sottrae, dall'importo di cui alla precedente lettera a), eventuali somme versate per il ripristino dal titolare della preesistente concessione di coltivazione, rivalutate applicando l'Indice di rivalutazione del capitale riportato nella Tabella 2;

Allegato A

- c) divide l'ammontare di cui alla precedente lettera b) per la vita massima della concessione, inclusiva delle possibili proroghe, pari a 40 anni.
- 9.2 In alternativa rispetto al criterio di cui al comma 9.1, è data facoltà alle imprese di stoccaggio che hanno già presentato la stima peritale nel precedente periodo di regolazione, di determinare la quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino per l'anno 2026 come aggiornamento, mediante applicazione del tasso di variazione medio annuo dell'Indice di rivalutazione del capitale riferito all'anno 2025, della quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino approvata per l'anno 2025.
- 9.3 La quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino è aggiornata negli anni del periodo di regolazione successivi al primo considerando il tasso di variazione medio annuo dell'Indice di rivalutazione del capitale. In alternativa, le imprese di stoccaggio, in sede di presentazione della proposta tariffaria, possono presentare un'istanza di revisione della stima dei costi di ripristino sulla base di specifiche esigenze dimostrabili che riflettano l'evoluzione dei prezzi delle materie prime o possibili innovazioni tecnologiche o variazioni del quadro normativo.

Articolo 10

Costi relativi al sistema di Emission Trading

- 10.1 I costi riconosciuti relativi al sistema di *Emission Trading* (RS_{ETS}), coperti attraverso l'applicazione del corrispettivo CVS_{ETS} di cui al comma 24.4 del RAST, sono determinati considerando i quantitativi di titoli di *Emission Trading* riconosciuti ai sensi del successivo comma 10.2 e la relativa valorizzazione ai sensi del successivo comma 10.4.
- 10.2 I quantitativi dei titoli di *Emission Trading* riconosciuti sono pari, per ciascun anno t , al prodotto tra:
- a) il quantitativo unitario di titoli di *Emission Trading* in funzione di un *driver* di riferimento determinato sulla base dei volumi movimentati da e per stoccaggio;
 - b) la stima del *driver* di riferimento per l'anno t ;
- al netto delle quote eventualmente ottenute a titolo gratuito.
- 10.3 Il quantitativo unitario in funzione del *driver* di riferimento è proposto dall'impresa di stoccaggio nell'ambito della proposta tariffaria di cui al successivo Articolo 16 ed è soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità. Tale proposta deve includere un confronto con il medesimo dato relativo agli ultimi quattro anni disponibili.
- 10.4 I titoli di *Emission Trading* sono valorizzati sulla base del prezzo medio, registrato nell'ultimo anno disponibile, risultante dalle aste pubbliche europee di tali titoli.
- 10.5 La differenza tra i ricavi conseguiti dall'applicazione del corrispettivo CVS_{ETS} di cui al comma 24.4 del RAST e i ricavi che sarebbero stati teoricamente conseguiti dall'applicazione, ai quantitativi effettivamente movimentati, di un corrispettivo *pro forma* rideterminato sulla base del valore a consuntivo del *driver* di riferimento di cui al comma 10.2, lettera b), e del prezzo dei titoli di *Emission Trading* registrato a consuntivo nel medesimo anno, è conguagliata con Cassa sul "Conto oneri di stoccaggio" nell'anno $t+1$, dandone informazione nell'ambito dell'attestazione dei ricavi di cui all'Articolo 18. Tali conguagli sono regolati annualmente secondo le

Allegato A

medesime tempistiche della liquidazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi di cui all'Articolo 15.

Articolo 11

Disposizioni per le nuove imprese di stoccaggio e per nuovi siti o livelli di stoccaggio

- 11.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nuove imprese di stoccaggio e, limitatamente alle disposizioni del comma 11.5, alle imprese esistenti in caso di messa in esercizio nuovi siti o livelli di stoccaggio.
- 11.2 Ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per il primo anno di effettiva erogazione del servizio di stoccaggio t , le nuove imprese calcolano le quote di ricavo annuo relative alla remunerazione del capitale investito netto e agli ammortamenti economico-tecnici secondo i criteri indicati al comma 3.1, lettere a) e c), sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni presenti nel bilancio dell'esercizio dell'anno di presentazione della proposta tariffaria $t-1$, tenuto conto dell'Indice di rivalutazione del capitale di cui alla Tabella 2, aggiornato applicando la variazione di cui al comma 5.6, lettera a).
- 11.3 Il valore del *cushion gas* endogeno immobilizzato nel sito di stoccaggio è pari al prezzo determinato al momento del trasferimento della concessione, come risultante dai contratti sottoscritti tra le parti.
- 11.4 Il valore del gas impiegato per la formazione del *cushion gas* esogeno, dello *pseudo-working gas* e del gas per la disponibilità di stoccaggio strategico, è pari al valore di acquisizione risultante da specifiche procedure concorsuali volte alla minimizzazione dei costi d'acquisto o determinato sulla base del prezzo medio del gas al PSV rilevato nel periodo di approvvigionamento, opportunamente documentato, pena il mancato riconoscimento del suddetto valore a fini tariffari. Sono in ogni caso inclusi nel valore del capitale investito riconosciuto esclusivamente i quantitativi di *cushion gas* che hanno comportato un effettivo esborso finanziario da parte dell'esercente, escludendo dunque il valore del *cushion gas* endogeno che non sia stato valorizzato all'atto dell'acquisto e del relativo trasferimento delle pertinenze minerarie.
- 11.5 La quota di ricavo annuo riconducibile ai costi operativi:
 - a) per il primo anno di effettiva erogazione del servizio di stoccaggio è proposta dalle imprese e sottoposta a verifica dell'Autorità; tale proposta deve includere un confronto con realtà simili o l'evidenza di procedure di minimizzazione degli oneri, nonché:
 - i) la distinzione, per ogni voce di costo operativo, tra costi fissi e variabili specificando, per i costi variabili, i relativi *driver* di costo;
 - ii) la distinzione tra i costi operativi direttamente riconducibili all'operatività del sito di stoccaggio e i costi amministrativi e di struttura;
 - b) per gli anni del periodo di regolazione successivi all'inizio dell'erogazione del servizio, è determinata a partire dalla stima proposta dalle imprese e, a decorrere dalla disponibilità di dati di consuntivo relativi ai costi operativi

Allegato A

effettivi desumibili da un bilancio rappresentativo di un intero anno di esercizio, sulla base del bilancio dell'esercizio precedente sottoposto a revisione contabile e dai conti separati presentati ai sensi del TIUC, fatta salva la compatibilità con i principi di economicità ed efficienza del servizio;

- c) è rideterminata a consuntivo, nell'ambito della rideterminazione dei ricavi di cui al comma 16.2, pari al costo operativo riconosciuto, come stimato dalla società e sottoposto ad approvazione dell'Autorità, più il 50% della differenza tra il costo operativo effettivo e quello riconosciuto.

11.6 Nel caso in cui una nuova impresa di stoccaggio avvii l'erogazione del servizio in corso d'anno, il valore dei ricavi riconosciuti è riproporzionato in ragione dei giorni in cui il servizio viene reso effettivamente disponibile.

Titolo III – CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER IL MANCATO USO ALTERNATIVO DEL TERRITORIO

Articolo 12

Contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio

- 12.1 L'importo complessivo del contributo compensativo da corrispondere alle Regioni, per ciascun anno di riferimento, è determinato in misura pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio, comprensivo dello spazio di stoccaggio adibito a riserva strategica.
- 12.2 L'importo complessivo di cui al precedente comma 12.1 è ripartito tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio in esercizio in proporzione alla capacità di spazio offerta all'inizio di ciascun anno termico dai siti di stoccaggio localizzati nella Regione rispetto alla capacità di spazio complessivamente offerta.
- 12.3 Le imprese di stoccaggio erogano, in unica soluzione, quanto dovuto a ciascuna Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento e comunicano all'Autorità e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'avvenuta erogazione e l'entità dell'ammontare versato.
- 12.4 A copertura degli oneri relativi al contributo compensativo di cui al comma 12.1, è applicato, agli utenti del servizio di stoccaggio, un corrispettivo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di capacità di spazio conferita.
- 12.5 Gli eventuali oneri relativi al contributo compensativo di cui al comma 12.1, non coperti dall'applicazione del corrispettivo di cui al comma 12.4, sono riconosciuti alle imprese di stoccaggio in sede di determinazione del fattore di copertura dei ricavi di cui al Titolo IV, a valere sul "Conto oneri stoccaggio".

Titolo IV - TITOLARITÀ E MODALITÀ APPLICATIVE DEL FATTORE DI COPERTURA DEI RICAVI

Articolo 13

Titolarietà del fattore di copertura dei ricavi

13.1 Il fattore di copertura dei ricavi FC^S è applicato:

- a) agli operatori esistenti, relativamente ai siti di stoccaggio in esercizio alla data del 31 dicembre 2025;
- b) agli operatori esistenti e ai nuovi operatori, relativamente ai siti di stoccaggio che entrano in esercizio a partire dal 1 gennaio 2026, a condizione che tali siti siano inclusi nelle infrastrutture individuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 o individuati come strategici da un atto normativo equipollente;
- c) ai siti di stoccaggio ammessi ai meccanismi di incentivazione alla punta di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla medesima deliberazione.

Articolo 14

Modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi

14.1 L'impresa di stoccaggio, nel caso in cui i ricavi effettivi conseguiti nell'anno t , RS_t^{EF} , siano superiori o inferiori ai ricavi di riferimento dello stesso anno, RS_t , versa o riceve dalla Cassa un importo FC_t^S determinato sulla base della seguente formula:

$$FC_t^S = RS_t - RS_t^{EF}$$

dove

- FC_t^S è il fattore di copertura dei ricavi per l'anno t ;
- RS_t sono i ricavi di riferimento per l'anno t , come rideterminati ai sensi del comma 16.4;
- RS_t^{EF} sono i ricavi effettivi conseguiti dall'impresa di stoccaggio nell'anno t , determinati ai sensi del successivo comma 14.2.

14.2 I ricavi effettivi conseguiti dall'impresa di stoccaggio RS^{EF} sono pari alla somma:

- a) dei ricavi relativi alla capacità assegnata sulla base dei corrispettivi tariffari per il servizio di stoccaggio, conferita con criteri non di mercato (di cui all'articolo 21 del RAST), al netto del contributo compensativo;
- b) dei ricavi derivanti dall'applicazione del corrispettivo a copertura della disponibilità di stoccaggio strategico (di cui all'articolo 22 del RAST), al netto della quota di ricavo a copertura del contributo compensativo, pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di capacità spazio adibita a riserva strategica, come riconosciuti dalla Cassa alle imprese di stoccaggio ai sensi dell'articolo 28 del RAST;
- c) dei ricavi relativi alla capacità assegnata con procedure d'asta (di cui all'articolo 23 del RAST), al netto del contributo compensativo;
- d) del gettito riconosciuto alle imprese di stoccaggio ai sensi del meccanismo di neutralità finanziaria di cui all'articolo 28 del RAST.

Allegato A

- 14.3 Dai ricavi effettivi RS^{EF} conseguiti dall'impresa di stoccaggio e considerati ai fini del fattore di copertura è esclusa la quota di proventi delle procedure d'asta che l'impresa di stoccaggio può trattenere ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 29 del RAST.

Articolo 15

Erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi

- 15.1 Le imprese di stoccaggio comunicano alla Cassa e all'Autorità, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza e utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia, l'ammontare del fattore di copertura FC^S di cui all'Articolo 14, le informazioni utilizzate per il calcolo e l'attestazione dei ricavi di cui al comma 18.1.
- 15.2 L'Autorità, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 15.1 e contestualmente all'approvazione dei ricavi di riferimento ai sensi dell'Articolo 16, comunica alla Cassa e alle imprese di stoccaggio il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura FC^S di cui all'Articolo 14.
- 15.3 La Cassa e le imprese di stoccaggio provvedono a regolare le spettanze relative al fattore di copertura FC^S di cui all'Articolo 14 entro 30 giorni dalla comunicazione del nulla osta di cui comma 15.2, a valere sul "Conto oneri stoccaggio" di cui all'articolo 27, comma 6, della RAST.

Titolo V - APPROVAZIONE DEI RICAVI E OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 16

Approvazione dei ricavi di riferimento

- 16.1 Entro il 31 maggio di ogni anno, le imprese di stoccaggio presentano all’Autorità le proposte dei ricavi di riferimento RS per l’anno successivo (anno t), utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia. Tali proposte inoltre includono:
- l’ammontare dei ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio RS e le componenti di ricavo di cui al comma 3.1 per l’anno t ;
 - il valore della componente di ricavo relativa alla remunerazione del capitale relativo al gas adibito a riserva strategica di proprietà dell’impresa (RS^R) per l’anno t ;
 - il valore dei costi riconosciuti per l’anno t relativi al sistema di *Emission Trading* (RS_{ETS}) di cui all’Articolo 10, unitamente alla proposta relativa al quantitativo unitario di titoli ETS in funzione del *driver* di riferimento determinato sulla base dei volumi movimentati da e per stoccaggio.
- 16.2 Le proposte di cui al precedente comma 16.1 si intendono approvate qualora l’Autorità non si pronunci in senso contrario entro 60 giorni dal loro ricevimento. Tali termini si intendono sospesi in caso di richieste di approfondimenti istruttori da parte degli Uffici dell’Autorità.
- 16.3 Nell’ambito della proposta tariffaria di cui al precedente comma, le imprese di stoccaggio trasmettono altresì all’Autorità i ricavi di riferimento relativi all’anno di presentazione della proposta tariffaria (anno $t-1$), rideterminati considerando:
- i dati patrimoniali di consuntivo relativi all’anno precedente l’anno di presentazione della proposta tariffaria (anno $t-2$);
 - la variazione dell’Indice di rivalutazione del capitale e dell’inflazione, sulla base dei valori consuntivati o delle stime più aggiornate a disposizione, in coerenza con i criteri ROSS;
 - l’eventuale aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale ai sensi del TIWACC.
- 16.4 I ricavi di riferimento relativi all’anno di presentazione della proposta tariffaria (anno $t-1$) di cui al comma 16.2 sono valutati nell’ambito del procedimento di approvazione della proposta tariffaria per l’anno t e determinati in via definitiva dall’Autorità in seguito alla disponibilità delle variazioni annuali dell’Indice di rivalutazione del capitale e dell’inflazione comuni ai servizi infrastrutturali energetici sottoposti ai criteri ROSS.

Articolo 17

Obblighi informativi e monitoraggio delle prestazioni attese

- 17.1 Entro il 31 maggio di ogni anno, le imprese di stoccaggio comunicano all’Autorità, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia dell’Autorità, gli investimenti e le dismissioni programmate per i 4 anni successivi, unitamente ad un rapporto riportante gli obiettivi, i costi e i tempi di realizzazione delle opere, con le seguenti indicazioni:

Allegato A

- a) descrizione dettagliata degli interventi previsti per il potenziamento delle capacità di stoccaggio, per ciascun giacimento di stoccaggio, e relativo costo di investimento distinto per categoria di cespiti;
 - b) incrementi di capacità di stoccaggio associata agli interventi, in termini di *working gas* e capacità di iniezione e/o di erogazione per ciascun intervento;
 - c) tempi previsti per lo sviluppo di ciascun intervento, con distinzione dei tempi tecnici per la realizzazione delle opere e dei tempi stimati per l'ottenimento delle autorizzazioni.
- 17.2 Con riferimento agli investimenti programmati di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio, l'impresa di stoccaggio è tenuta a presentare analisi costi benefici che dimostrino l'utilità per il sistema energetico nazionale di tali investimenti e l'efficienza del costo stimato per ciascun investimento; le prestazioni di stoccaggio utilizzate ai fini della analisi sono considerate, in sede di eventuale riconoscimento tariffario, come prestazioni di stoccaggio attese ai sensi del comma 4.2.
- 17.3 Ai fini della dimostrazione dell'efficienza del costo stimato degli investimenti programmati e nell'ambito dell'analisi costi benefici di cui al comma 17.2, il gestore è tenuto a presentare, per ciascun intervento programmato, analisi comparative ed indicazioni sulla maturità della stima dei costi e i relativi rischi associati, nonché sull'evoluzione delle stime di costo. Ove rilevante, l'Autorità potrà inoltre chiedere specifici *assessment* delle stime dei costi di investimento, realizzati da soggetti terzi di comprovata qualificazione tecnica ed indipendenza.
- 17.4 Ai fini del monitoraggio delle prestazioni attese, rilevante ai fini di cui al precedente comma 4.2, le imprese rendono inoltre disponibili nell'ambito della proposta tariffaria anche le informazioni di cui alla Parte 2, Titolo 2, del RAST.
- 17.5 Le imprese di stoccaggio titolari di concessione di un nuovo sito di stoccaggio che, in forza delle disposizioni normative di cui all'Articolo 13, risulti ammesso ai meccanismi di copertura dei ricavi, sono tenute a trasmettere all'Autorità un rapporto preliminare sulle potenzialità del sito in termini di prestazioni coerente con le informazioni richieste ai sensi della Parte 2, Titolo 2, del RAST, e sui relativi costi di investimento e mantenimento in esercizio. Tale rapporto è aggiornato su base semestrale e comunque tempestivamente nel corso dello sviluppo del sito di stoccaggio qualora siano rilevati significativi scostamenti rispetto ai valori attesi delle grandezze e dei parametri rilevanti ai fini del dimensionamento del progetto; in tale circostanza, il rapporto deve altresì contenere una analisi del livello di efficienza del progetto alla luce dei nuovi dati acquisiti.

Articolo 18

Attestazione e verifica dei ricavi

- 18.1 Entro il 31 maggio di ogni anno, le imprese di stoccaggio trasmettono all'Autorità, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una società di revisione iscritta nel Registro dei Revisori legali istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, riportante i ricavi conseguiti nel precedente anno.

Articolo 19

Conguaglio dei costi di ripristino

- 19.1 Entro il 31 maggio successivo all'anno di completamento delle attività di ripristino di un sito di stoccaggio, le imprese di stoccaggio presentano all'Autorità:
- a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con cui si certifica che i costi dichiarati sono afferenti all'attività di ripristino del sito di stoccaggio;
 - b) l'ammontare complessivo dei costi di ripristino effettivamente sostenuti, come risultanti dai bilanci d'esercizio sottoposti a revisione contabile;
 - c) l'ammontare complessivo del fondo di ripristino; tale ammontare deve includere:
 - i) le risorse accantonate dall'impresa di stoccaggio, come risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2000;
 - ii) la somma delle componenti di ricavo riconosciute in tariffa per la copertura dei costi di ripristino a partire dall'anno termico 2002-2003;
 - iii) eventuali somme versate per il ripristino dal titolare della concessione di coltivazione, rivalutate applicando l'Indice di rivalutazione del capitale riportato nella Tabella 2;
 - d) la documentazione che giustifichi eventuali scostamenti tra il valore dei costi effettivamente sostenuti e l'ammontare di cui alla precedente lettera c).
- 19.2 Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti siano inferiori alle risorse accantonate per il ripristino dei siti di stoccaggio, l'impresa di stoccaggio versa detto scostamento sul "Conto oneri stoccaggio", entro 60 giorni dal termine di cui al precedente comma 19.1.
- 19.3 Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti siano superiori alle risorse accantonate per il ripristino dei siti di stoccaggio, l'Autorità, con specifico provvedimento e sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 19.1, lettera c), determina l'ammontare delle somme da riconoscere ad eventuale integrazione delle somme accantonate per il ripristino dei siti di stoccaggio.
- 19.4 La Cassa entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al precedente comma 19.3 liquida quanto dovuto a ciascuna impresa di stoccaggio a valere sul conto "Conto oneri stoccaggio".

Allegato A

Tabella 1 - Durata convenzionale tariffaria delle categorie di cespiti

Categoria di cespiti	Durata convenzionale (in anni)
Fabbricati	40
Pozzi	60
Condotte	50
Centrali di compressione	20
Centrali di trattamento	25
Misuratori	20
Interventi per il mantenimento in esercizio	20
Immobilizzazioni materiali (macchine d'ufficio, automezzi, telefoni cellulari)	5
Altre immobilizzazioni materiali	10
Sistemi informativi e <i>software</i>	5
Altre immobilizzazioni immateriali	5
Gas immobilizzato di proprietà dell'impresa di stoccaggio (<i>cushion gas, pseudo working gas</i> e gas di riserva strategica)	-
Terreni	-

Tabella 2 - Indice di rivalutazione del capitale con base 1=2025 (ex ante)

Anno	Indice di rivalutazione	Anno	Indice di rivalutazione
1950	39,9065	1988	2,3385
1951	37,4426	1989	2,2186
1952	37,1344	1990	2,0807
1953	37,8340	1991	1,9658
1954	38,4476	1992	1,8905
1955	38,4292	1993	1,8212
1956	37,3323	1994	1,7611
1957	36,2942	1995	1,6928
1958	37,1314	1996	1,6451
1959	37,3932	1997	1,6020
1960	35,8922	1998	1,5724
1961	34,6405	1999	1,5544
1962	33,2293	2000	1,5103
1963	30,7367	2001	1,4792
1964	29,4497	2002	1,4376
1965	29,3568	2003	1,4154
1966	28,5669	2004	1,3779
1967	27,6280	2005	1,3379
1968	27,0063	2006	1,3026
1969	25,5014	2007	1,2659
1970	22,4434	2008	1,2266
1971	21,3126	2009	1,2173
1972	20,6339	2010	1,2173
1973	17,2172	2011	1,1993
1974	13,2849	2012	1,1599
1975	11,3321	2013	1,1462
1976	9,4710	2014	1,1427
1977	8,0662	2015	1,1416
1978	7,1230	2016	1,1393
1979	6,1933	2017	1,1407
1980	4,9987	2018	1,1342
1981	4,0890	2019	1,1283
1982	3,5530	2020	1,1172
1983	3,1845	2021	1,1127
1984	2,9171	2022	1,0888
1985	2,6753	2023	1,0262
1986	2,5767	2024	1,0150
1987	2,4687	2025	1,0000

Tabella 3 - Percentuali di degrado

Anno	Fabbricati	Condotte	Pozzi	Centrali di compressione	Centrali di trattamento	Misuratori	Immob. materiali (macchine, automezzi, telef. cell.)	Altre immob. materiali	Altre immob. immateriali	Sistemi informativi e software	Interventi per il mantenimento in esercizio
1950	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1951	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1952	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1953	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1954	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1955	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1956	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1957	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1958	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1959	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1960	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1961	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1962	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1963	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1964	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1965	100,00%	100,00%	98,33%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1966	100,00%	100,00%	96,67%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1967	100,00%	100,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1968	100,00%	100,00%	93,33%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1969	100,00%	100,00%	91,67%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1970	100,00%	100,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1971	100,00%	100,00%	88,33%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1972	100,00%	100,00%	86,67%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1973	100,00%	100,00%	85,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1974	100,00%	100,00%	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1975	100,00%	100,00%	81,67%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1976	100,00%	100,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1977	100,00%	100,00%	78,33%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1978	100,00%	100,00%	76,67%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1979	99,50%	100,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1980	97,50%	100,00%	73,33%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1981	95,50%	100,00%	71,67%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1982	93,50%	97,50%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1983	91,50%	95,00%	68,33%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1984	89,50%	92,50%	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1985	87,50%	90,00%	65,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1986	85,50%	87,50%	63,33%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1987	83,50%	85,00%	61,67%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1988	81,50%	82,50%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1989	79,50%	80,00%	58,33%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1990	77,50%	77,50%	56,67%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1991	75,50%	75,00%	55,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1992	73,50%	72,50%	53,33%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1993	71,50%	70,00%	51,67%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1994	69,50%	67,50%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1995	67,50%	65,00%	48,33%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1996	65,50%	62,50%	46,67%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1997	63,50%	60,00%	45,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
1998	61,50%	57,50%	43,33%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	

Allegato A

1999	59,50%	55,00%	41,67%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
2000	57,50%	52,50%	40,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
2001	55,50%	50,00%	38,33%	100,00%	96,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
2002	53,50%	47,50%	36,67%	100,00%	91,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
2003	51,50%	45,00%	35,00%	100,00%	86,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
2004	49,50%	42,50%	33,33%	100,00%	81,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
2005	47,50%	40,00%	31,67%	95,00%	76,00%	95,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
2006	45,00%	37,50%	30,00%	90,00%	72,00%	90,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
2007	42,50%	35,00%	28,33%	85,00%	68,00%	85,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
2008	40,00%	32,50%	26,67%	80,00%	64,00%	80,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
2009	37,50%	30,00%	25,00%	75,00%	60,00%	75,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
2010	35,00%	28,00%	23,33%	70,00%	56,00%	70,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
2011	32,50%	26,00%	21,67%	65,00%	52,00%	65,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
2012	30,00%	24,00%	20,00%	60,00%	48,00%	60,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
2013	27,50%	22,00%	18,33%	55,00%	44,00%	55,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
2014	27,50%	22,00%	18,33%	55,00%	44,00%	55,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
2015	25,00%	20,00%	16,67%	50,00%	40,00%	50,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
2016	22,50%	18,00%	15,00%	45,00%	36,00%	45,00%		90,00%	100,00%	100,00%	
2017	20,00%	16,00%	13,33%	40,00%	32,00%	40,00%		80,00%	100,00%	100,00%	
2018	17,50%	14,00%	11,67%	35,00%	28,00%	35,00%		70,00%	100,00%	100,00%	
2019	15,00%	12,00%	10,00%	30,00%	24,00%	30,00%	100,00%	60,00%	100,00%	100,00%	
2020	12,50%	10,00%	8,33%	25,00%	20,00%	25,00%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	
2021	10,00%	8,00%	6,67%	20,00%	16,00%	20,00%	80,00%	40,00%	80,00%	80,00%	
2022	7,50%	6,00%	5,00%	15,00%	12,00%	15,00%	60,00%	30,00%	60,00%	60,00%	
2023	5,00%	4,00%	3,33%	10,00%	8,00%	10,00%	40,00%	20,00%	40,00%	40,00%	
2024	2,50%	2,00%	1,67%	5,00%	4,00%	5,00%	20,00%	10,00%	20,00%	20,00%	
2025	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%